

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29/04/2016

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI – IUC) – ANNO 2016**

=====

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	A
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	P
LEPRE MIRKO	Consigliere	P
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 6	Assenti: 2
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. MORA ANGELA, LEPRE MIRKO

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) si è intervenuti in più punti sull'assetto dell'imposizione locale. La disposizione principale comune a tutti i tributi locali è stata quella che ha previsto il blocco per l'anno 2016 degli aumenti di aliquote e tariffe di tributi ed addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; nel limite rientra anche il divieto di ridurre agevolazioni già vigenti nell'anno 2015. L'unico tributo non coinvolto dalla sospensione è la TARI, dovendosi coprire con il suo gettito il costo del servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla GU n. 254 del 31/10/2015, con il quale è stato differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla GU n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare recitava:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1 comma 679 legge 190/2014);

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto l'art. 1 comma 679, legge 190/2014 che recitava: per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1, comma 678 legge 147/2013).

Relativamente alla TASI quindi il presupposto impositivo è il possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di:

- fabbricati;
- aree edificabili;

Sono esclusi da TASI i terreni agricoli.

La novità principale introdotta in tema di TASI dalla Legge di Stabilità 2016 è l'esclusione dal tributo delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Questa disposizione, per il comune di Campegine porta ad assoggettare a TASI dal 2016 solamente i beni merce delle imprese edili e immobiliari e i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola. Come per l'IMU, anche per il minor gettito conseguente all'eliminazione della TASI dalle abitazioni principali è prevista la compensazione attraverso un incremento del FSC;

RITENUTO quindi anche per TASI 2016 di confermare le aliquote e detrazioni già in vigore nel 2015, (ad eccezione dell'abitazione principale ora esentata, come in precedenza detto). Di seguito si riportano le aliquote previste nel bilancio di previsione:

TASI	Aliquote 2016	Gettito 2016 atteso
Abitazione principale Ulteriore detrazione per figli: ZERO	NESSUNA ALIQUOTA NE' DETRAZIONE (esente dal tributo)	0,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (DIO)	0,10%	30.900,00
Beni merce delle imprese di costruzione	0,25%	4.100,00
	TOTALE	35.000,00

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 5,50 % del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema di bilancio 2016:

SERVIZI	IMPORTI
Anagrafe e stato civile	58.970,00
Polizia municipale	53.741,00
Beni demaniali e Patrimoniali	129.181,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	142.270,00
Trasporti e diritto alla mobilità	251.929,00
	636.091,00

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote e di recepire nelle norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2016 le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2016:

PROSPETTO ALIQUOTE 2016

<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO SOGGETTE A TASI.	

VISTI pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, 1^a comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di Deliberazione;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione:

- Voti favorevoli n. 5, contrari zero, astenuti n. 1 (Lepre), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare delle aliquote come sopra precisato ai fini dell'applicazione della Tasi- IUC per l'anno 2016.
2. di procedere, ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, alla pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale

Fava Dott.sa Germana